

**Regolamento  
concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti  
(Regolamento sulle terapie sostitutive)**

(del 5 aprile 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 (LST), in particolare gli art. 15a, cpv. 5 e 34;
- la legge cantonale d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti, del 19 giugno 1978 (LCStup), in particolare gli art. 1, 8, 21, 33 e 43,

**decreta:**

Capitolo primo  
**Disposizioni generali**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente Regolamento disciplina la prescrizione, somministrazione e consegna di stupefacenti per la terapia sostitutiva di persone tossicodipendenti.

**Sostanze**

**Art. 2** Per le terapie sostitutive sono ammessi gli stupefacenti la cui efficacia è stata dimostrata scientificamente.

**Finalità terapeutiche**

**Art. 3** <sup>1</sup>La finalità terapeutica è, a breve-medio termine, la riduzione del danno e la stabilizzazione fisica, psichica e sociale del tossicodipendente, a lungo termine l'astinenza.

<sup>2</sup>In particolare la terapia si prefigge di:

- migliorare i comportamenti igienico-alimentari;
- responsabilizzare la persona tossicodipendente sul suo stato di salute;
- evitare la propagazione delle malattie trasmissibili;
- favorire il reinserimento professionale;
- impedire l'esclusione e lo stato di abbandono sociale;
- ostacolare il mercato nero, ridurre criminalità e prostituzione.

**Autorizzazione speciale**

**a) prescrizione**

**Art. 4** <sup>1</sup>Possono prescrivere terapie sostitutive con gli stupefacenti a persone tossicodipendenti i firmatari del contratto terapeutico di cui all'art. 11 ed adattarne il dosaggio i medici autorizzati all'esercizio della professione e in possesso dell'autorizzazione speciale del Medico cantonale.

<sup>2</sup>I medici attivi presso i servizi dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ed i medici delle strutture carcerarie sono autorizzati d'ufficio e sottostanno ai medesimi doveri e requisiti di qualità.

<sup>3</sup>I medici autorizzati rispettano i requisiti di qualità (art. 8) e le disposizioni emanate dal Medico cantonale.

**b) somministrazione**

**Art. 5** <sup>1</sup>In presenza di una prescrizione ai sensi dell'art. 4 sono autorizzati a somministrare stupefacenti per la terapia sostitutiva di persone tossicodipendenti i medici autorizzati alla prescrizione e i farmacisti.

<sup>2</sup>All'interno di un servizio ambulatoriale o residenziale per il trattamento di tossicodipendenti la somministrazione di stupefacenti per la terapia sostitutiva è autorizzata se l'istituzione dispone di un'autorizzazione dell'Ufficio di sanità per procurarsi e detenere stupefacenti ai sensi dell'art. 14 LST. La somministrazione può in tal caso essere delegata dal responsabile ai sensi dell'art. 9 LST ad un infermiere in possesso del libero esercizio.

<sup>3</sup>I dettagli della somministrazione sono disciplinati mediante Direttive del Medico cantonale.

**c) consegna**

**Art. 6** <sup>1</sup>Allorquando la persona tossicodipendente ha raggiunto l'equilibrio clinico il farmaco sostitutivo può anche essere consegnato al paziente in terapia sostitutiva.  
<sup>2</sup>Al riguardo fanno stato le Direttive del Medico cantonale.

**Medico cantonale**

**Art. 7** <sup>1</sup>L'autorizzazione speciale è rilasciata dal Medico cantonale, previo rispetto dei requisiti di qualità (art. 8).  
<sup>2</sup>Il Medico cantonale vigila sull'esecuzione del presente Regolamento e può emettere apposite Direttive e specifiche Raccomandazioni.  
<sup>3</sup>Egli organizza e gestisce un Registro cantonale dei pazienti che seguono una terapia sostitutiva.

**Requisiti di qualità**

**Art. 8** Il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione speciale sono subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) partecipazione al corso introduttivo del Medico cantonale;
- b) frequenza di almeno un corso di aggiornamento all'anno sulle dipendenze;
- c) utilizzo dei moduli ufficiali, in particolare del contratto terapeutico per la gestione delle cure;
- d) adesione ai progetti di valutazione scientifica delle terapie;
- e) collaborazione con i farmacisti e i Centri interdisciplinari di riferimento;
- f) assenza di ragioni di revoca (art. 9).

**Ammonimento e revoca dell'autorizzazione speciale**

**Art. 9** <sup>1</sup>L'ammonimento e la revoca dell'autorizzazione speciale compete al Dipartimento della sanità e della socialità.  
<sup>2</sup>Costituiscono in particolare motivo di ammonimento e revoca dell'autorizzazione la violazione dei requisiti di qualità, l'inosservanza delle Direttive del Medico cantonale, l'esistenza di procedimenti penali relativi alla legge sugli stupefacenti e ogni comportamento lesivo degli obblighi e della deontologia professionale.  
<sup>3</sup>Costituiscono ragione di revoca la gravità e la reiterazione dei motivi di ammonimento.  
<sup>4</sup>In caso di revoca dell'autorizzazione speciale, il Medico cantonale informa i pazienti in terapia presso il medico autorizzato sanzionato e li invita a rivolgersi ad altri medici autorizzati.

**Ricorso**

**Art. 10** Contro il diniego dell'autorizzazione da parte del Medico cantonale e contro la revoca dell'autorizzazione da parte del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso, entro quindici giorni, al Consiglio di Stato secondo l'art. 43 LCStup.

Capitolo secondo  
**Gestione delle cure**

**Contratto terapeutico**

**Art. 11** <sup>1</sup>Il contratto terapeutico è lo strumento di gestione delle cure, sottoscritto dal paziente, dal medico autorizzato e da colui che somministra lo stupefacente. Tutti i contraenti s'impegnano a rispettarlo.  
<sup>2</sup>La sottoscrizione del contratto è un requisito essenziale per l'inizio della cura sostitutiva. Il Medico cantonale definisce le eccezioni.  
<sup>3</sup>In caso di prescrizione di sostanze psicotrope *off label* ogni medico curante ha la facoltà di verificare presso il Registro cantonale dei pazienti dell'Ufficio del Medico cantonale se un paziente ha stipulato un contratto terapeutico.

**Inizio del contratto terapeutico**

**Art. 12** <sup>1</sup>Prima di iniziare una terapia sostitutiva il medico con autorizzazione speciale verifica presso il Registro cantonale dei pazienti dell'Ufficio del Medico cantonale che il paziente non sia già in cura.  
<sup>2</sup>In seguito, entro 3 giorni dall'inizio della terapia, trasmette una copia firmata del contratto terapeutico al Medico cantonale.  
<sup>3</sup>Nei successivi 3 giorni il Medico cantonale, ove non sussistano i presupposti, può ordinare l'interruzione della cura e le necessarie misure alternative di presa a carico del paziente.

**Fine del contratto terapeutico**

**Art. 13** <sup>1</sup>La fine del contratto terapeutico si realizza alternativamente quando:

- a) i contraenti decidono di sciogliere il contratto terapeutico;
- b) il medico autorizzato e il farmacista perdono ogni contatto con il paziente per almeno quattro settimane;
- c) il medico autorizzato, il farmacista o l'operatore sanitario contraenti cedono la loro attività professionale.

<sup>2</sup>Il medico autorizzato e/o l'operatore sanitario che somministra o consegna il farmaco segnalano tempestivamente la conclusione del contratto terapeutico al Medico cantonale.

#### **Valutazione scientifica**

**Art. 14** <sup>1</sup>Al fine di migliorare l'efficacia delle terapie sostitutive, il Medico cantonale può organizzare progetti di valutazione scientifica.

<sup>2</sup>Egli può valersi della collaborazione di esperti nei limiti del preventivo a disposizione.

<sup>3</sup>Il medico con autorizzazione speciale, il farmacista e gli altri operatori coinvolti, attraverso il contratto terapeutico, forniscono al conduttore del progetto i dati richiesti per la valutazione.

<sup>4</sup>I pazienti sono informati su natura e finalità del progetto, nonché sui suoi risultati.

#### **Formazione e aggiornamento**

**Art. 15** <sup>1</sup>Il Medico cantonale organizza o sostiene corsi di formazione e aggiornamento per medici, farmacisti e altri operatori socio-sanitari coinvolti nelle terapie sostitutive.

<sup>2</sup>Egli si avvale, in tal caso, della collaborazione dei Centri interdisciplinari di riferimento, nonché degli Ordini e delle Associazioni professionali.

### Capitolo terzo **Disposizioni finali**

#### **Norma abrogativa e entrata in vigore**

**Art. 16** <sup>1</sup>Il Regolamento concernente il trattamento ambulatoriale di tossicomani con metadone del 7 ottobre 1992 è abrogato.

<sup>2</sup>Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

---

Publicato nel BU 2011, 216.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 8 aprile 2011 - BU 2011, 216.